

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 26.10.2022, N. 6629-2022,
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. III BIS , NEL GIUDIZIO N.R.G. 6744-2022**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Marilena Labianca**, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 6629-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III BIS, nell'ambito del giudizio nrg 6744-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Tre Bis; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 6477-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Marilena Labianca**;

Il ricorso è stato presentato contro: **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale al Palazzo del Ministero della pubblica istruzione – Viale di Trastevere 76/a, Roma; il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Via Michele Carcani, 61 – Roma, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Direttore Generale p.t., sedente in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 – BARI, **l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., sedente in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne *l'annullamento*: 1) **l'Esito della prova scritta** sostenuta dalla ricorrente in Puglia in riferimento al Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la classe di concorso A021 - Geografia nella scuola secondaria di II grado, accessibile dal sito <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/> a partire dal 10.04.2022; 2) il **provvedimento prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0014204** dell'USR Puglia pubblicato in data 14.04.2022 recante il quadro di riferimento per la valutazione della prova orale del concorso

ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la classe di concorso A021 - Geografia nella scuola secondaria di II grado, nella parte in cui si riferisce alla classe di concorso A021; 3) l'Avviso recante il calendario delle prove orali per la classe di concorso A021, unitamente all'elenco degli ammessi, pubblicato dall'USR Campania in data 26.04.2022, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente; 4) le prove orali per la classe di concorso A021, unitamente ai relativi esiti; 5) i verbali e ogni altro atto istruttorio sotteso alla valutazione delle prove orali per la c.d.c. A021, nonché di ogni atto inerente l'indizione delle prove orali A021; 6) il decreto di nomina della Commissione giudicatrice per la prova orale c.d.c. A021 del Concorso Ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente; 7) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova sostenuta dalla ricorrente e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande, da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati alla ricorrente; 8) i provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova, ivi comprese le istruzioni operative; 9) verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova A021 sostenuta dalla ricorrente; 10) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché *per l'accertamento* del diritto della ricorrente ad essere riconosciuta *idonea* in riferimento alla prova scritta, con punteggio rettificato *in melius* per i quesiti di cui in narrativa, e consequenzialmente del diritto della medesima a partecipare alle successive prove concorsuali relative alla procedura selettiva di cui è causa, anche da espletarsi in forma suppletiva; con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata **la Graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, nella parte relativa alla classe di concorso A021 - Geografia nella scuola secondaria di II grado approvata con provvedimento prot. n. 31186 del 20 luglio 2022 dell'USR Puglia;**

- con il ricorso è stata lamentata la presenza di taluni quiz ambigui all'interno della prova scritta sottoposta alla ricorrente;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A della lex specialis; Violazione e/o falsa applicazione del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta – classe di concorso A21; Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; Violazione del principio di proporzionalità; Violazione del principio del legittimo affidamento; Violazione del principio della par condicio concorsorum; Ingiustizia grave e manifesta; Difetto istruttorio; Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487; Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost.

In relazione alla prova scritta la ricorrente ha conseguito un punteggio di 66/100esimi e, quindi, non sufficiente ad essere dichiarata idonea e ad accedere al successivo step procedurale (la prova orale) in quanto la soglia di sbarramento è fissata a 70/100esimi. Tuttavia, il test sottoposto è stato connotato dai seguenti quiz ambigui.

In particolare, il quesito n. **17** *La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l'organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:*

reca le seguenti opzioni di risposta sono 3

- a) *il Possibilismo, l'Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese (soluzione indicata)*
- b) *la New Cultural Geography di matrice culturale anglosassone*
- c) *il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l'analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana*
- d) *il Determinismo e l'Ambientalismo di matrice culturale tedesca (risposta della ricorrente)***

Orbene in riferimento a tale quiz, la risposta della ricorrente è *sine dubio* la più corretta tra quelle disponibili. A titolo di mero esempio, si rappresenta che la spiegazione, avvalorante la risposta della ricorrente, si trae dalla definizione di A. Vallega (Geografia umana. Teorie e prassi, 2004, pp. 16-17), a mente di cui **“Determinismo ambientale: concezione secondo la quale l'ambiente governa il comportamento umano. Ratzel attribuì notevole rilevanza all'ambiente per spiegare i modi con cui le comunità umane si dispongono sul territorio, si**

muovono e sfruttano le risorse naturali". Chiaramente il riferimento è alle **relazioni verticali**.

Conseguentemente, la ricorrente in relazione a tale quesito ha diritto a vedersi assegnare dunque il + 2,00.

Il test, tuttavia, presenta altri quiz ambigui.

La **domanda 46** recita *Se chiedo agli studenti di indicarmi sulla carta geografica la posizione dei principali deserti o quella delle aree più popolate del mondo, quale competenza sto coinvolgendo?* con le seguenti opzioni di risposta

a) *localizzare oggetti e fenomeni per individuarne la dimensione spaziale* (soluzione indicata dalla P.a.)

b) *individuare i diversi punti di vista nella valutazione dei luoghi e dei loro valori*

c) *comparare regioni e territori a scale diverse*

d) *interpretare le relazioni ambientali in relazione al ruolo dei sistemi economici* (risposta della ricorrente)

La risposta della ricorrente è da ritenersi corretta tanto quanto la soluzione della P.a.

La domanda fa riferimento alle "aree più popolate al mondo" e ciò non può non sottendere una indagine sulle relazioni ambientali e/o economiche che si intrecciano in quel determinato territorio. La domanda chiede di "deserti" e di "aree popolate" e quindi attiene il campo della cd. geografia della popolazione, disciplina come noto che studia la distribuzione della popolazione sul territorio e quali siano le aree più abitate e perché (tra cui non possono non rientrare le relazioni ambientali riferite ai sistemi economici). Il quesito presenta, quindi, due risposte corrette, tra cui quella flaggata dalla candidata ricorrente; tenendo conto di questi due quiz la ricorrente raggiungerebbe i 70/100esimi.

Ancora, altro quiz ambiguo è il n. **49**, attinente il campo informatico, *Cosa s'intende per File System*: con le seguenti opzioni di risposta:

a) *La struttura logica con cui sono organizzati file e cartelle in una memoria di massa* (soluzione indicata dalla P.a.)

b) *Un Sistema operativo come Windows*

c) *Un Hard disk su cui sono memorizzati i file*

d) *La struttura logica con cui sono organizzati file e cartelle in una RAM* (risposta data dalla ricorrente)

Un file system è un sistema di archiviazione su un supporto di memoria che struttura e organizza in modo specifico scrittura, ricerca, lettura,

memorizzazione, modifica ed eliminazione dei file. Un file system – come riferisce la nota enciclopedia on – line Wikipedia (link ipertestuale: https://it.wikipedia.org/wiki/File_system) - indica informalmente un meccanismo con il quale i file sono posizionati e organizzati su dispositivi informatici utilizzati per l'archiviazione dei dati, **ad esempio unità di memoria di massa (come unità a nastro magnetico, dischi rigidi, dischi ottici, unità di memoria a stato solido o anche nella RAM)** o su dispositivi remoti tramite protocolli di rete. E, dunque, anche in riferimento a tale quiz la ricorrente avrebbe diritto al + 2,00 in quanto l'archiviazione dei dati può avvenire anche nella RAM.

In riferimento a tali quiz ambigui, è doveroso rammentare che ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

La Graduatoria di merito, impugnata con motivi aggiunti, è illegittima in via derivata, e nella parte in cui non prevede parte ricorrente, poiché risente delle irregolarità delle prove d'esame contenenti – come rappresentato – quiz ambigui.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via preliminare: e se ritenuto necessario e opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno, di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla formulazione della prova d'esame per la c.d.c. A21 (Geografia) sostenuta dalla ricorrente in data 04.04.2022 (Puglia);

In via cautelare: sospendere la procedura concorsuale e/o ammettere con riserva ed eventualmente in sovrannumero la ricorrente al successivo step procedurale (da espletarsi anche in forma suppletiva);

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso, e per l'effetto: a) disporre la rettifica in melius del punteggio della ricorrente in riferimento ai quiz contestati annullando la graduatoria nella parte in cui non ricomprende la

ricorrente; b) consequenzialmente e definitivamente, dichiarare la ricorrente ammessa al successivo step della procedura concorsuale.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti indicati nella **Graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, nella parte relativa alla classe di concorso A021 - Geografia nella scuola secondaria di II grado approvata con provvedimento prot. n. 31186 del 20 luglio 2022 dell'USR Puglia;**

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 6629-2022, pubblicata lo scorso 26 ottobre, rinviante all'Ordinanza cautelare n. 6116 del 2019, si precisa che *Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 2-OMISSIS-, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità::*

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. -il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce

al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il MIUR: 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 6744/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Sez. 3 bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 26.10.2022, n. 6629-2022, *sub* r.g. 6744/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza cautelare in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale del MIUR, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 01.11.2022

Avv. Danilo Granata